

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: RR.2020.288

Sentenza del 15 gennaio 2021

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Miriam Forni e Stephan Blättler,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A.
rappresentata dall'avv. Giovanni Poma

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Fatti:

- A.** Il 3 maggio 2019, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria, completata il 3 marzo 2020, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C., D. e E. per titolo di riciclaggio (art. 648-bis CP/I). L'autorità rogante afferma che tra il 2006 e il 2016 sarebbero pervenuti in Italia, in provenienza da conti correnti spagnoli e svizzeri intestati direttamente a B. o a società a lui riconducibili, circa EUR 11 milioni, denaro che sarebbe stato trasferito in parte alla figlia C. e in parte nuovamente inviato verso altri Paesi esteri, più precisamente Spagna e Svizzera. Il flusso di denaro dalla Spagna all'Italia avrebbe avuto inizio subito dopo l'esecuzione di una misura cautelare da parte dell'autorità giudiziaria spagnola a carico di B. nell'ambito di un'operazione denominata "F.". Nel 2013, in esito a tale operazione, l'indagato è stato definitivamente condannato dall'*Audiencia Nacional de Malaga* per corruzione, per aver versato EUR 300'000.– ad un amministratore pubblico locale al fine di ottenere indebiti vantaggi per l'edificazione nella zona della Costa del Sol. Il predetto risulterebbe inoltre essere (stato) in contatto con esponenti della criminalità organizzata italiana (v. rogatoria, pag. 2, in rubrica 1 dell'incarto del Ministero pubblico della Confederazione: in seguito MPC). Con la sua domanda, l'autorità rogante postula, tra l'altro, l'acquisizione della documentazione relativa a conti bancari in Svizzera riconducibili a B. e/o A. (v. rogatoria, pag. 4, in rubrica 1 incarto MPC).
- B.** Mediante decisione di entrata nel merito del 12 luglio 2019, il MPC, autorità alla quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria (v. act. 1.1, pag. 3), è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, precisando che le misure richieste sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. rubrica 4 incarto MPC).
- C.** Con ordine di edizione del 14 aprile 2020, il MPC ha chiesto alla Banca G. SA di produrre la documentazione completa concernente la relazione bancaria n. 1 intestata a A. e H. (v. act. 1.1, pag. 3).
- D.** Con decisione di chiusura del 21 settembre 2020, il MPC ha ordinato la trasmissione alle autorità italiane di svariata documentazione concernente la relazione di cui sopra (v. act. 1.1).

- E.** Il 22 ottobre 2020, A. ha interposto ricorso contro la decisione in questione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postulando l'annullamento della stessa e la reiezione della domanda di assistenza.

- F.** Con scritto del 12 novembre 2020, l'UFG ha postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 8). Con memoriale di risposta del 13 novembre 2020, il MPC ha chiesto che il ricorso venga respinto (v. act. 9).

- G.** Con replica del 5 gennaio 2021, trasmessa al MPC e all'UFG per conoscenza (v. act. 16), la ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 15).

Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

- 1.**
 - 1.1** La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

 - 1.2** I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della

Confederazione alla voce "Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali", 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

- 1.3** La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
- 1.4** Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La ricorrente è contitolare, unitamente a H., della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata ed è di conseguenza legittimata a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
- 2.** La ricorrente sostiene innanzitutto che la domanda di assistenza, con il suo complemento, sarebbe inammissibile, giacché manifestamente generica, lacunosa e contraria al principio della fiducia. Per una migliore comprensione dell'importante attività immobiliare svolta, del suo ruolo nonché dei suoi rapporti con B., ella ha prodotto una sentenza del 10 maggio 2016, divenuta definitiva, con la quale il Tribunale di Malaga, statuendo in appello nell'ambito di un procedimento penale a carico principalmente del predetto e della ricorrente per un presunto reato di frode fiscale, avrebbe assolto entrambi. L'autorità rogante avrebbe intenzionalmente sottaciuto alle autorità svizzere l'esistenza di tale sentenza, come non avrebbe fatto parola di un'ordinanza del 30 novembre 2018, confermata dalla Corte di cassazione penale in data 7 febbraio 2019, con

la quale il Tribunale ordinario di Asti ha accolto un ricorso presentato da B. contro un sequestro del 29 ottobre 2018 pronunciato dal Giudice per le indagini preliminari (in seguito: GIP) di Asti. Per tacere del fatto che in data 15 gennaio 2020 la Procura di Asti avrebbe chiesto l'archiviazione del procedimento penale a carico di B. e altri, la quale sarebbe stata decretata dal GIP in data 19 febbraio 2020, tutte informazioni non contenute nella rogatoria.

- 2.1** Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).
- 2.2** In concreto, oltre a quanto già precedentemente esposto (v. *supra* Fatti lett. A), derivante dalla rogatoria del 3 maggio 2019, l'autorità estera, con complemento del 3 marzo 2020, concernente certo un nuovo procedimento penale (n. 4112/2019 rgnr) aperto a carico di B., C., D. e E. per riciclaggio di denaro, ma costituente in realtà il prosieguo delle indagini oggetto del precedente procedimento penale (n. 2651/2017 rgnr), ha dichiarato che, data la complessità e la dimensione transnazionale delle indagini da svolgersi anche in Italia e Spagna – quest'ultimo Paese centro primario di affari e di accumulo di ingenti risorse finanziarie apparentemente prive di legittima giustificazione da parte di B. –, il 7 marzo 2019 l'autorità italiana e la *Fiscalia contra la Corrupcion y la Criminalidad Organizada* di Madrid hanno costituito, con l'assistenza di Eurojust, una squadra investigativa comune. Il 18 febbraio 2020, le autorità spagnole hanno perquisito numerose abitazioni e sedi di società nella provincia di Malaga, procedendo al sequestro di materiale e valori nell'ambito del procedimento nrg 64/19 a carico di B., C. e altre 15 persone, tra cui la cittadina svizzera A., tutti indagati per i reati di *organizacion criminal, blanqueo de capitales, trafico de influencias y cohecho y delitos contra l'hacienda publica*. Il 29 ottobre 2019,

D. – indagato insieme a B. e C. nell’ambito del procedimento n. 2651/2017 nonché già convivente di C. – ha dichiarato alle autorità italiane che, allorché ospite in Spagna di B., quest’ultimo, unitamente alla ricorrente, avrebbe consegnato somme importanti a I., il quale avrebbe provveduto a nascondere fino a un milione/un milione e mezzo di euro alla volta in uno scomparto segreto della propria autovettura per recarsi poi in Svizzera e versare il denaro su conti correnti nella disponibilità della coppia B.-A. Ora, se è vero che il procedimento n. 2651/2017 è sfociato inizialmente in un decreto di archiviazione, occorre parimenti rilevare che tale procedimento è stato riaperto il 12 marzo 2020 in seguito ai nuovi elementi giunti dalla Spagna (v. scritto della Procura di Asti del 27 luglio 2020, in rubrica 3 incarto MPC). Più precisamente, il 18 febbraio 2020, la *Fiscalia especial contra la criminalidad organizada y la corrupcion* ha proceduto in Spagna, nell’operazione denominata *Tenor*, a svariate perquisizioni, sequestri e fermi nell’ambito di un procedimento aperto a carico di varie persone, tra le quali B. e A.: il primo indagato per riciclaggio, associazione a delinquere, traffico di influenze, corruzione e altri reati fiscali e la seconda per riciclaggio e associazione a delinquere (v. *ibidem*, pag. 1). L’autorità rogante ha affermato che il procedimento n. 2651/17 è pendente dal 2006 a carico di B., C., D. e E. per il delitto di riciclaggio (art. 648-bis CP/I), mentre il procedimento n. 4112/19 è pendente dal 2019 a carico di B. e C. per il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter CP/I). Essa ha inoltre informato le autorità elvetiche dell’esistenza di una sentenza definitiva n. 508/2015 del 27 luglio 2015, con la quale il *Tribunal Supremo* di Madrid ha condannato B. a 8 mesi di reclusione e EUR 150'000.– di multa per il delitto di corruzione di pubblici amministratori, legato all’indebito ottenimento di favorevoli provvedimenti urbanistici (v. *ibidem*, pag. 2). Le autorità italiane hanno aggiunto che dalle indagini condotte dalla squadra investigativa comune italo-spagnola, risulta che B. e A. abbiano in Spagna, da almeno la metà degli anni Novanta, interessi in comune legati, tra l’altro, alla gestione delle società J. SL, K. SA, L. SL, M. SL, N. SL, O. SL, P. SL, Q. SL, R. SL, S. SL, T. SL e AA. SL. Le società L. SL e O. SL compaiono nel procedimento sfociato nella sentenza n. 508/2015 del 27 luglio 2015. Nell’ambito della squadra investigativa comune, la Guardia di Finanza di Cuneo ha richiesto informazioni su processi penali e sentenze di condanna anche a carico di A. alla *Policia Nacional*, la quale non aveva ancora dato riscontro (v. *ibidem*). Con scritto del 19 ottobre 2020, la Procura di Asti, ad integrazione del suo scritto del 27 luglio 2020, ha inoltrato all’autorità d’esecuzione due documenti destinati a far meglio comprendere i rapporti tra B. e A. Il primo concerne un provvedimento del *Juzgado de Instruccion* del 10 febbraio 2020 riguardante, tra gli altri, gli indagati B. e A. e le misure istruttorie (sequestri di beni e conti bancari) intraprese nell’ambito dell’operazione *BB*. Il secondo riguarda un bonifico di EUR 1'910'460.42 del 24 febbraio 2015 disposto da CC. SL a favore della ricorrente. B. è stato amministratore di tale società dal 2003 al 2008, mentre la ricorrente ne è stata procuratrice speciale dal 2003 al 2014. La società è attualmente in liquidazione, a

cura di DD. prima e di EE. poi, ambedue indagate nell'ambito dell'operazione *BB*. (v. rubrica 3 incarto MPC nonché act. 6, pag. 3 e seg.).

Quanto precede soddisfa le esigenze normative e giurisprudenziali poste in materia di esposto dei fatti, risultando peraltro chiara, contrariamente a quanto asserito nella replica, la qualifica giuridica dei reati alla base della rogatoria. Gli scritti dell'autorità rogante del 27 luglio e 19 ottobre 2020, susseguenti a una richiesta d'informazioni complementari del MPC del 1° luglio 2020 (v. rubrica 3 incarto MPC), hanno in particolare permesso di stabilire come a carico di B. e della ricorrente vi siano tuttora indagini in corso e che gli atti giudiziari invocati da quest'ultima, di cui l'autorità d'esecuzione sarebbe stata tenuta all'oscuro, sono ormai superati dalle nuove indagini. In sede di replica, la ricorrente afferma di essere venuta a conoscenza della summenzionata richiesta d'informazioni complementari del 1° luglio 2020 e della relativa risposta del 27 luglio 2020 solo mediante la risposta del MPC del 13 novembre 2020 (v. act. 6). A tal proposito si rileva che, nella misura in cui l'insorgente ha potuto visionare tali documenti e prendere posizione sul loro contenuto in sede di replica, l'eventuale violazione del suo diritto di essere sentita risulterebbe comunque sanata dinanzi a questa Corte (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2020.182 del 15 ottobre 2020 consid. 2.1 con rinvii). Non spetta del resto al giudice dell'assistenza approfondire ulteriormente la fattispecie oggetto d'inchiesta, tantomeno ottenere le prove dei contestati reati. Sarà proprio la documentazione litigiosa a permettere all'autorità estera di progredire nella sua attività investigativa e di acclarare ulteriormente le condotte mosse a carico dei soggetti indagati. Le censure vanno dunque respinte.

3. L'insorgente sostiene che il nuovo procedimento aperto nel settembre 2019 dalla Procura di Asti nei confronti di B. e C. per i reati di autoriciclaggio sarebbe stato avviato quando era ancora pendente il procedimento, per i medesimi fatti, concernente il reato di riciclaggio. Ne conseguirebbe che ogni atto di istruzione dell'autorità inquirente astigiana eseguito dopo l'archiviazione del procedimento del 19 febbraio 2020 sarebbe da ritenersi illegittimo, per cui dovrebbero ritenersi inutilizzabili gli atti assunti dopo la scadenza del termine. La ricorrente aggiunge inoltre che la decisione impugnata sarebbe da annullare, data la mancanza di una valida e fondata decisione di entrata in materia di assistenza limitatamente al reato di autoriciclaggio ai sensi dell'art. 648-ter CP/I.

Questa Corte rileva innanzitutto che, riservato l'art. 2 AIMP qui comunque non invocato, non spetta al giudice dell'assistenza approfondire questioni di diritto processuale estero. Secondariamente, avendo le autorità italiane semplicemente riaperto, prendendo in considerazione anche il reato di autoriciclaggio, le indagini già oggetto di archiviazione, è da respingere la censura concernente

l'asserita assenza di una decisione di entrata in materia, la quale è stata validamente emanata dal MPC in data 12 luglio 2019 (v. *supra* Fatti lett. B e C).

4. La ricorrente censura infine la violazione del principio della proporzionalità, nella misura in cui la rogatoria non permetterebbe di evidenziare nessun legame tra le presunte operazioni illecite in Italia e la relazione bancaria litigiosa. A suo dire, le informazioni riferite a tale relazione non sarebbero assolutamente idonee a far progredire le indagini estere, avendo l'autorità italiana già acquisito per via rogatoriale tutte le informazioni relative ai conti intestati all'imputato B.. La documentazione bancaria litigiosa mancherebbe di qualsiasi utilità potenziale per l'accertamento del reato di autoriciclaggio. La rogatoria costituirebbe, a suo dire, una generalizzata ricerca esplorativa e indiscriminata di prove.

4.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la documentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).

Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. L'autorità richiedente

ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (decisione del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti o riciclare fondi, ma l'autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l'assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta *utilità potenziale*, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell'*utilità potenziale* gioca un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 722, pag. 798 e seg.). Vietata è per contro la cosiddetta *fishing expedition*, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale e indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1).

- 4.2** Nella fattispecie, l'utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data, già solo per il fatto che la ricorrente, contitolare, unitamente a H., della

relazione in questione, è indagata in Spagna per organizzazione criminale, riciclaggio e altri reati strettamente legati a quelli sotto indagine in Italia. Per tacere del fatto che il MPC, nella decisione impugnata, ha menzionato l'esistenza di diverse operazioni sospette avvenute sulla relazione litigiosa collegate con conti riconducibili a persone coinvolte nelle indagini estere, segnatamente un accredito del 24 agosto 2009 di fr. 750'000.– proveniente da una relazione bancaria della ricorrente presso la Banca FF. SA di Lugano nonché un accredito di fr. 1'000'000.– intervenuto in data 25 agosto 2009, proveniente da una relazione bancaria appartenente a B. presso la Banca GG. SA di Ginevra. Il fatto che l'autorità rogante sarebbe già in possesso di documentazione concernente relazioni bancarie riconducibili a B. nulla muta a quanto precede.

Spetterà comunque al giudice estero del merito chinarsi sulle contestazioni dei fatti e/o reati formulate dalla ricorrente nonché valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoria e del suo complemento risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzialmente utile per l'inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce una ricerca esplorativa e indiscriminata di prove.

5. In sede di replica, l'insorgente ha contestato l'adempimento del requisito della doppia punibilità, nella misura in cui i valori patrimoniali indicati nelle due rogatorie sarebbero stati accreditati su conti personali intestati allo stesso B. o alla di lui figlia C. Non essendovi stata un'interruzione del *paper trail* atta a vanificare la confisca da parte dell'autorità italiana, i fatti descritti in rogatoria non adempirebbero la fattispecie di cui all'art. 305^{bis} CP.

Così facendo la ricorrente non contesta la doppia punibilità in senso stretto ma le risultanze processuali dell'inchiesta estera. Ora, premesso e ribadito che non tocca al giudice dell'assistenza approfondire i fatti oggetto dell'inchiesta estera né statuire nel merito del procedimento italiano (v. *supra* consid. 2.2), tale censura, presentata solo in sede di replica, risulta tardiva. Non essendo decisiva per la risoluzione del presente litigio, essa è da considerarsi inammissibile (v. art. 32 cpv. 2 PA).

6. Visto quanto precede, la decisione di chiusura del 21 settembre 2020 va confermata e il gravame integralmente respinto, nella misura della sua ammissibilità.

7. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4^{bis} PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 18 gennaio 2021

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Giovanni Poma
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'extradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).